

1.



Agronomos Studio Associato
Dott. Agronomo Marilena Morisco
Viale Le Corbusier, 39 – 04100 - Latina (LT)
cell: 334/3888787 fax:06/233226136 e-mail: marilena.morisco@inwind.it

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT2
MONTE SAN BIAGIO (LT)



ZONA ALLENAMENTO CANI TEMPORANEA
“SANTI COSMA E DAMIANO”

Disciplinare Funzionamento

Latina 07/04/2014

IL PERITO

(timbro e firma)



Premessa

L'istituzione e la gestione delle Aree per l'allenamento dei cani da caccia con divieto di sparo sono disciplinate dalla normativa nazionale, regionale e provinciale vigente in materia e di seguito meglio specificata:

- Legge n° 157/1992;
- L.R. Lazio n° 17/95;
- D.C.P. di Latina n° 114/2012;

In ottemperanza a quanto sancito da detta normativa è l'ATC competente ad istituire tali aree.

Localizzazione

L'area, situata nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) nelle località Ventosa, Campetiello, Monte Cianelli, Colle Salvatito, si estende per Ha598.18.13, ed è individuata catastalmente ai fogli 18, 30, 31, 32, 49, 50 e 51. L'istituzione in tale territorio è stata deliberata dalla giunta Municipale del Comune di Santi Cosma e Damiano in data 12/03/2014 la Delibera n°24. La ZAC Temporanea ricade nel territorio dell'ATCLT2 e viene denominata “*Santi Cosma e Damiano*”.

La ZAC si intende suddivisa in 4 sottozone:

1. Campolongo - fogli 30 e 31 – Ha 158.62.54 - per cani da seguita
2. Colle Salvatito fogli 49 e 51 – Ha 183.52.21- per cani da seguita
3. Ventosa fogli 18 e 32 – Ha 186.22.92- per cani da seguita
4. S. Maria del Monte foglio 50 – Ha 69.80.46- per cani da ferma

L'altimetria varia tra m110 e m413 slm, presentando una leggera pendenza e un'esposizione variabile.

Descrizione generale del contesto ambientale

Il territorio selezionato per l'istituzione della ZAC Temporanea di “*Santi Cosma e Damiano*”, per caratteristiche ambientali ed agronomiche, costituisce habitat idoneo per le specie di interesse, ha confini facilmente sorvegliabili e coincidenti con delimitazioni naturali. Il sito è caratterizzato dalla presenza di aree a vegetazione rada, oliveti, zone boscate, cespuglieti e arbusteti. Il territorio è scarsamente antropizzato, ampio e collinare. Solamente lungo la principale via di comunicazione, la strada provinciale Ausente fra le località Grunovo e S. Lorenzo, si riscontra una maggior presenza di abitazioni.

Zona Allenamento Cani Temporanea

Sono “**temporanee**” le zone all’interno delle quali sono consentite le attività cinofile quali l’allenamento, le prove e le gare dei cani da caccia, con divieto di sparo, quindi senza abbattimento, su fauna selvatica naturale e di allevamento appartenente alle specie cacciabili. Le zone hanno una validità temporanea e limitata nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto (periodo di caccia chiusa).

Modalità di fruizione (accesso e nominativi direttori di campo)

Le zone previste dall’art. 17 della L. R. 17/95 sono costituite per gli scopi della cinofilia venatoria, per l’allenamento, le prove e le gare dei cani da caccia.

La fruizione della ZAC Temporanea “*Santi Cosma e Damiano*” è consentita prioritariamente a tutti i cacciatori iscritti all’ATCLT2, in possesso di porto d’armi - uso caccia valido, della assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all’art Art. 12 comma 8 della legge 157/1992 ed in regola con il versamento della quota d’iscrizione all’ATC. L’accesso alla zona di addestramento è consentito a tutti i cani delle razze da caccia (ferma – cerca – seguita), purché iscritti all’anagrafe canina regionale.

Il numero di cacciatori contemporaneamente ammissibile nella Z.A.C. è determinato in misura di 1 cinofilo ogni 10 ettari quindi: 15 cacciatori alla volta nella sottozona “*Campolongo*”, 18 cacciatori alla volta nella sottozona “*Salvatico*”, 18 cacciatori alla volta nella sottozona “*Ventosa*”, 7 cacciatori alla volta nella sottozona “*S. Maria del Monte*”.

Le domande di ammissione, devono essere inoltrate all’ATCLT2 – come da avviso pubblicato sul sito istituzionale www.atclatina2.it, utilizzando il previsto modulo di richiesta (potranno essere presentate anche presso il Comune di Santi Cosma e Damiano).

Ai cacciatori cinofili verrà rilasciato un apposito tesserino personale di accesso non cedibile, sul quale verranno riportati i dati di riconoscimento previsti, nonché le eventuali prescrizioni, Il tesserino è rinnovabile annualmente.

Sarà cura del responsabile della Zona (Dr. Antonio VOZZOLO, nominato dall’ATC) curare le modalità degli allenamenti.

In particolare:

ZONA ALLENAMENTO CANI TEMPORANEA “Santi Cosma e Damiano”

- L'attività cinofila senza possibilità di sparo è consentita per tre giorni settimanali (mercoledì – giovedì – domenica) nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia;
- nelle sottozone per la lepre: da 10 minuti dopo il sorgere del sole sino alle ore 1200;
- nella sottozona cani da ferma/cerca : dal sorgere del sole alle ore 1200.

L'accesso alla zona allenamento dei cani potrebbe essere oggetto di ulteriori prescrizioni che saranno pubblicate sul sito dell'ATC.

Si potrà accedere con un massimo di 2 cani a cacciatore a prescindere dalla razza.

I cani devono essere accompagnati “al guinzaglio” fino al perimetro della zona cinofila.

E' vietato entrare all'interno dell'area con i mezzi di trasporto, che dovranno essere parcheggiati nelle aree della zona destinate allo scopo.

Immissioni di selvaggina

L'immissione di selvaggina è gestita dall'ATC.

Misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole

L'allenamento dei cani deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali pertanto si deve evitare di disturbare, danneggiare e distruggere la fauna con particolare riferimento ai pulcini, cuccioli e nidi nel periodo della riproduzione.

La zona prescelta non è stata al momento oggetto di ripopolamenti da parte dell'ATC, né è interessata da riproduzione di avifauna migratrice essendo un'area di scarso interesse naturalistico, pertanto non si rende necessario prevedere un periodo di sospensione dell'attività di allenamento cani, nella considerazione che la stessa inizierà solo il 1° maggio 2014..

Durante l'attività di allenamento e particolarmente nel caso di immissioni di selvaggina di legittima provenienza, si deve adottare ogni misura e precauzione atta a salvaguardare il principio di “non maltrattamento” degli animali, sancito dall'art. 727 del codice penale.

Tipologia di cani ammessi a praticare l'attiva di allenamento

I cani da caccia che sono ammessi a praticare l'attività di allenamento si individuano nella categoria *da seguita* (segugi italiani e francesi ecc.), *da ferma* (setter, pointer ecc.) e *da cerca* (cocker spaniel – springer spaniel ecc.).

ZONA ALLENAMENTO CANI TEMPORANEA "Santi Cosma e Damiano"

I cani *da seguita* vanno usati esclusivamente per l'allenamento sulla lepre nelle specifiche sottozone.

I cani *da ferma e/o da cerca* operano tipicamente su quaglia, fagiano, starna, ecc., nella specifica sottozona dedicata.

Norme Finali

Lo svolgimento delle attività previste nelle ZAC è comunque subordinato alle ulteriori seguenti norme:

- La vigilanza sul funzionamento delle zone cinofile e sulla loro attività è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della Legge 11/02/1992, n. 157;
- Nelle zone per l'allenamento, le gare e le prove dei cani da caccia, i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore, così come previsto dalla L.R. 17/95 e dal Regolamento Provinciale D.C.P. n.26 del 05/05/2006;
- La fauna selvatica alzata/scovata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta, è pertanto vietato consentire l'inseguimento da parte del cane;
- Il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore;
- E' fatto divieto sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica, compresa quella proveniente da allevamento, a maltrattamenti e sevizie.